

gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nonché i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi consiliari con i contributi previsti dalla normativa regionale a sostegno delle loro funzioni.”.

5. Il comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 83/2012 è sostituito dai seguenti:

“9. Nel caso di mancata trasmissione del rendiconto o della documentazione a corredo entro il termine di cui al comma 4, o di omessa regolarizzazione entro il termine fissato dalla comunicazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, o di deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della stessa sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 11 e 12, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, concernenti l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale non rendicontate o relative a spese o a documentazione riconosciute irregolari dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In ogni caso, si procede alle forme di pubblicità previste dai commi 7 e 8.

9 bis. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevute le decisioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti concernenti l'obbligo di restituzione di cui al comma 9, ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei gruppi consiliari e ai consiglieri del gruppo misto interessati, assegnando loro un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere. A richiesta dell'interessato ed in considerazione dell'entità della somma da restituire, se essa è superiore ai cinquemila euro, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che la restituzione avvenga in forma rateale con la corresponsione dei relativi interessi legali.

9 ter. Scaduto il termine, il Presidente del Consiglio regionale comunica alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti l'avvenuta restituzione delle somme dovute.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 7 aprile 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.03.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 marzo 2015, n. 424

Proponenti:

Consiglieri Monaci, Benedetti, Fedeli, Lazzeri, Romanelli, Carraresi, Lastri

Approvata in data 24 marzo 2015

Divenuta legge regionale 24/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

SEZIONE III

ATTI INTERPRETATIVI DI NORME GIURIDICHE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2015, n. 62

Indizione elezioni regionali 2015.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 3, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

Visto il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative);

Visto l'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma,

della Costituzione), come modificato dal d.l. 27/2015, che stabilisce in cinque anni la durata degli organi elettivi della Regione e che le elezioni hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori;

Rilevato che il Consiglio regionale della Toscana e il Presidente della Giunta regionale furono eletti il 28 marzo 2010;

Visto l'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 'Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale');

Visto l'articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Visti altresì i seguenti articoli della l.r. 51/2014:

- 1) art. 7 sulle circoscrizioni elettorali;
- 2) art. 8, comma 4 sul numero minimo e massimo dei candidati in ogni circoscrizione;
- 3) art. 15, comma 2 sull'eventuale secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 (Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione delle elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale e alla determinazione dei relativi orari di apertura delle sezioni elettorali nonché del numero minimo e massimo dei candidati per ogni circoscrizione;

DECRETA

1) i comizi per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana sono convocati domenica 31 maggio 2015;

2) in caso di eventuale ballottaggio, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 14 giugno 2015;

3) l'orario di apertura delle sezioni elettorali è stabilito dalle 7 alle 23;

4) il numero minimo e massimo di candidati per ciascuna lista per le sottoindicate circoscrizioni è il seguente:

- a) Arezzo: 4-8
- b) Firenze 1: 4-8
- c) Firenze 2: 4-6
- d) Firenze 3: 2-4
- e) Firenze 4: 2-4
- f) Grosseto: 2-4
- g) Livorno: 4-8
- h) Lucca: 4-8
- i) Massa Carrara: 2-4
- j) Pisa: 4-8
- k) Pistoia: 4-6
- l) Prato: 4-6
- m) Siena: 4-6.

Il presente decreto è comunicato al Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono ricompresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi